

Circolare n°566/C/2020: Credito d'imposta beni strumentali "settore edile" - Resp. AdE n°542 e n°544

30 Novembre 2020

Autobetoniera e betonpompa tra i macchinari per l'edilizia ammessi al credito d'imposta del 40% per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Agevolabile anche l'acquisto di autocarri, semirimorchi e mezzi e d'opera per la pulizia delle strade.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa, rispettivamente nelle Risposte 544/E e 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, in merito all'applicabilità del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (cd. "Industria 4.0"), operante fino al **31 dicembre 2020**, stabilito dall'art.1, co.184-197, della legge 160/2019 (cd. "legge di Bilancio 2020").

Si ricorda che l'agevolazione è riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene. Possono accedere al bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e quindi anche le imprese appartenenti al settore delle costruzioni. Il beneficio ha come oggetto i beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, elencati nell'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Risultano, inoltre, agevolati anche i beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato B annesso alla legge 232/2016, come integrato dall'articolo 1, co.32, della legge 205/2017.

Sono invece esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il nuovo credito d'imposta è concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.

Nello specifico, per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", elencati nell'allegato A della legge 232/2016, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti, forniti nella C.M. 4/E/2017, e dopo aver richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, conferma che rientrano

nell'Allegato A, annesso alla legge 232/2016, e sono agevolabili con il credito d'imposta nella misura del 40%:

- l'acquisto di un'autobetoniera e di una betonpompa con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (cfr. la Risposta n.544/E/2020);
- l'acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi d'opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.

Al riguardo, non è di ostacolo alla fruibilità dell'agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un "veicolo".

[42625-Circolare n 566_C_2020.pdf](#)[Apri](#)